

N. R.G. ist. 84/2023



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA**

*Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza*

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

dott.ssa Mariapia Parisi - Presidente

dott. Paolo Gilotta - giudice rel.

dott. Elisa Romagnoli - giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

nel procedimento ex artt. 66, 268 e ss. CCII promosso, in proprio,

**da**

Con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott. Enrico Montanari

\*\*\*\*\*

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;

rilevato, preliminarmente, che i ricorrenti [redacted] e [redacted], familiari non conviventi ([redacted]) e membri della stessa famiglia ai sensi dell'art. 66 c. 2 CCI, hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabili alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI. In particolare, i ricorrenti rilevano che una componente significativa e prevalente dell'indebitamento di ciascuno è riferibile all'esposizione degli stessi verso i creditori di [redacted] Soc. Agr. s.s., di cui [redacted] sono soci illimitatamente responsabili, mentre [redacted] è, nei confronti

della medesima società, garante di firma a favore del creditore sociale SPV Project, per l'importo residuo di circa € 216.000,00 (totale indebitamento di  pari a circa € 268.000,00).

I suddetti debitori, presentando l'istanza anzidetta, hanno per ciò stesso esercitato il proprio diritto di difesa, rendendo ultronea la loro convocazione in udienza ex art. 41 CCII, da ritenersi invero applicabile con il limite della compatibilità ex art. 270 c. 5 CCII;

nel merito, letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

ritenuta ammissibile la presentazione di un unico ricorso c.d. familiare anche in materia di liquidazione controllata; infatti, pur dovendosi rilevare come la menzione dell' "*unico progetto di risoluzione della crisi*" e il riferimento espresso all'applicazione delle procedure ex artt. 67 e ss. o 70 e ss. CCI rendano evidente come il *proprium* della procedura familiare si apprezzi nel caso della proposizione congiunta di tali strumenti, la norma ex art. 66 CCI è pur sempre di carattere generale e l'art. 65 CCI, che definisce l'ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, menziona anche alle procedure del titolo V, Capo IX e, quindi, pure la liquidazione controllata (Trib. Verona 5.10.2022); al di là di tale argomento letterale, per vero, non univoco (il Capo II del Titolo IV è dedicato ai soli "*strumenti di regolazione della crisi*", ossia nel caso del sovraindebitamento, al concordato minore e alla ristrutturazione debiti del consumatore), militano a favore dell'ammissibilità del procedimento liquidatorio essenzialmente argomenti di ordine pratico, dato che – in sostanza – la procedura familiare consta di un cumulo soggettivo di domande autonome e oggettivamente connesse, in ragione del quale è opportuna la trattazione simultanea, anche in un'ottica di contenimento dei costi;

a tal proposito, deve però precisarsi che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCI, con il presente provvedimento dovranno essere aperte tre distinte procedure di liquidazione, una per ciascuno dei ricorrenti. Inoltre, il nominando liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 272 e seguenti CCI, curando che le masse attive e passive delle tre procedure siano tenute rigorosamente distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;

vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità dei debitori per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al "*vecchio*" art. 14 *quinquies* co. 2 lett. f) L. 3/2012);

visto l'art. 270 CCII;

### **P.Q.M.**

**1. Dichiaro** l'apertura della liquidazione controllata c.d. familiare sui beni di

- 
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
  3. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il dott. Enrico Montanari;
  4. **ordina** il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
  5. **assegna**, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
  6. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione
  7. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
  8. a precisazione di quanto sopra, **invita** il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
  9. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Tribunale;
  10. **ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
  11. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
  12. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
  13. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
  14. dispone che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione c.d. di diritto ex art. 282 CCI

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Ravenna, 21/10/2023

Il Giudice est.  
dott. Paolo Gilotta

Il Presidente  
dott.ssa Mariapia Parisi